

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda per l'Assistenza Sanitaria
5 Friuli Occidentale



Associazione Via di Natale
ONLUS

ACCORDO FRA L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" E L'ASSOCIAZIONE "VIA DI NATALE ONLUS" PER ATTIVITA' DI HOSPICE.

TRA

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede in Pordenone Via Vecchia Ceramica n. 1 - C.F. e P.IVA 01772890933 - di seguito nominata "AAS 5", legalmente rappresentata dal dott. Giorgio Simon, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore Generale, ai sensi del decreto n.623 del 17.11.2016

E

l'Associazione "Via di Natale ONLUS" con sede legale in Aviano (PN) Via Franco Gallini n. 1 - C.F. 80013660933 - di seguito nominata "Associazione", legalmente rappresentata dal prof. Silvio Garattini che interviene nel presente atto in qualità di Presidente, a ciò autorizzato specificamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione medesima

PREMESSO

- Che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori convenzionati e/o accreditati, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di cui al D.P.C.M. 29.11.2001 - All. 1 n. 2 H "Attività sanitaria e socio sanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale" e come previsto dalla D.G.R. n. 165 del 05.02.2016 "Recepimento degli Accordi Stato - Regione Rep. Atti n. 239/CSR, n. 151/CSR, n. 87/CSR - Rete Regionale delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore";
- Che la L.R. 16 ottobre 2014 n. 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria" all'art. 23 definisce le strutture intermedie quali articolazioni operative del sistema sanitario dell'assistenza primaria integrate nella rete dei servizi distrettuali;
- Che il medesimo art. 23 identifica, tra le altre, gli Hospice come strutture della rete delle cure palliative deputate ad assicurare il livello di assistenza residenziale e a ciclo diurno, ossia l'insieme degli interventi sanitari, sociosanitari e assistenziali nelle cure palliative erogate ininterrottamente da équipe multidisciplinari;

- Che la Regione Friuli Venezia Giulia con Deliberazione di Giunta n. 650 del 11.04.2013 ha approvato i requisiti e la procedura per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e Hospice;

CONSIDERATO

- che l'Associazione assicura, presso la propria struttura denominata "Hospice Via di Natale" in Aviano, un programma di assistenza residenziale a favore di pazienti affetti da patologia oncologica, non più suscettibili alle terapie attive e necessitanti di cure palliative;
- che a partire dal 1996 la ex A.S.S. 6 - ora Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 - e l'Associazione hanno avviato, attraverso la stipula di atti convenzionali, un rapporto di collaborazione nell'ambito dell'assistenza ai malati terminali, e che tale attività si è consolidata, con evidenti e favorevoli risultati in termini di accoglimento ed assistenza;
- che la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia ha concesso, con decreto n. 89/SPS del 04.02.2016, l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo a pieno titolo per l'attività di Hospice svolta dalla struttura sanitaria "Hospice Via di Natale" con una dotazione di n. 12 posti letto, ai sensi della D.G.R. n. 650/2013

PRESO ATTO

degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria:

- Legge 15.03.2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"
- Legge Regionale 14.07.2011, n. 10 "Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"
- Legge Regionale 16 ottobre 2014 n. 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria"
- D.G.R. n. 394 del 06.03.2015 "L.R. n. 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2015: approvazione definitiva.";
- D.G.R. n. 165 del 05.02.2016 "Recepimento degli Accordi Stato - Regione Rep. Atti n. 239/CSR, n. 151/CSR e n. 87/CSR - Rete regionale delle cure palliative e della terapia del dolore"

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il presente Accordo ha ad oggetto l'erogazione degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali effettuati presso l' "Hospice Via di Natale" in Aviano a favore di pazienti affetti da patologia oncologica, non più suscettibili alle terapie attive e necessitanti di cure palliative.

Il programma di cure è orientato a migliorare la qualità della vita residua attraverso la risposta globale ai bisogni (fisici, psico-emozionali, sociali, spirituali) del paziente in condizione di terminalità e della sua famiglia.

Il servizio è svolto presso la struttura di proprietà dell'Associazione ubicata ad Aviano (PN) Via F. Gallini, 1 e costituita da n. 12 posti letto, riservati prioritariamente a pazienti residenti nel territorio di riferimento dell' AAS 5.

Art. 2 Compiti ed impegni dell'Associazione

La gestione del servizio di Hospice da parte dell'Associazione si estrinseca in osservanza degli standard e dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 650 del 11 aprile 2013 "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 4 e art 5 - l 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (rsa) e hospice. Approvazione definitiva requisiti e procedura" e secondo i contenuti di cui all'Allegato alla D.G.R. n. 165 del 05.02.2016.

In particolare, le cure palliative assicurate presso l'Hospice dell'Associazione rappresentano l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali necessari a garantire il livello di assistenza residenziale e sono costituite da prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico oltre che da prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere, nonché di sostegno spirituale.

L'Associazione realizza il programma personalizzato di cure palliative attraverso un' équipe multiprofessionale e multidisciplinare, avvalendosi di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa, nei cui confronti attuerà specifiche iniziative formative.

L'Associazione si impegna a rapportarsi con il Dipartimento di Assistenza Primaria, i Distretti e la Struttura "Rete Cure palliative e Hospice" dell'AAS 5 secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 3 Compiti ed impegni dell'AAS 5

L' AAS 5, a fronte della rinuncia a qualsiasi remunerazione tariffaria da parte dell'Associazione come

descritta al successivo art. 6, si impegna a:

- a) fornire i farmaci compresi nel Prontuario Terapeutico dell'AAS 5, ivi compresi i medicinali contenenti sostanze stupefacenti, nonché i presidi medico - chirurgici e nutrizionali, gli ausili sanitari, i sussidi per l'incontinenza ed i prodotti di medicazione, previsti dalla normativa regionale A.F.I.R.;
- b) rendere disponibili, con la forma del comodato d'uso, gli ausili tecnici prescritti dallo specialista fisiatra dell'AAS 5, qualora non disponibili presso l'Hospice;
- c) rendere disponibile la strumentazione ecografica dell'AAS 5 in dotazione alla Struttura "Rete Cure palliative e Hospice", previo accordo e solo qualora la stessa non sia in uso da parte della Struttura stessa;
- d) mantenere, presso i propri presidi e strutture, corsie preferenziali per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali prescritte agli ospiti e per l'espletamento delle pratiche burocratiche da parte degli operatori dell'Hospice.

E' consentito l'utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale da parte dei medici operanti presso l'Hospice, nei termini e alle condizioni previste dalla D.G.R. n. 3011 del 30.11.2007. Il ricettario, utilizzabile per le prescrizioni di diagnostica, è consegnato - a cura del Distretto Ovest dell'AAS - nominalmente al singolo medico operante in Hospice. I nominativi dei medici prescrittori sono previamente comunicati dal Direttore Sanitario dell'Hospice, ai sensi della citata D.G.R. 3011/2007.

Art. 4 Ulteriori specificazioni di attività

Le parti danno atto che l'Associazione, su richiesta e con autorizzazione scritta della Struttura "Rete Cure palliative e Hospice" dell'AAS 5 e previa programmazione, effettua attività di posizionamento di cateteri venosi centrali e periferici in eco guida (PICC, midline) con proprio personale medico esperto e in collaborazione con i medici della Struttura "Rete Cure palliative e Hospice" dell'AAS.

Art. 5 Ruolo dei Distretti Sanitari

Ciascun Distretto Sanitario è tenuto a:

- a) agevolare in modo proattivo il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta al fine di ottimizzare il percorso di accoglimento dei propri assistiti presso l'Hospice, o l'attuazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, ovvero nel caso di dimissione dall'Hospice e rientro

al domicilio;

- b) attivare tempestivamente, per i casi di particolare complessità e gravità, l'Unità di Valutazione Distrettuale per la valutazione dei problemi, la proposta, la predisposizione e la verifica periodica del piano di cura nel corso dell'evoluzione della malattia, nonché l'attuazione di un programma assistenziale integrato, personalizzato e coordinato in funzione dei bisogni, in particolare nella erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria;
- d) individuare e segnalare all'Hospice il nominativo del referente Distrettuale da contattare da parte dell'Hospice per gli assistiti di propria competenza;

Art. 6 Aspetti economici

Le parti danno atto che l'Associazione Via di Natale, come da dichiarazione acquisita al prot. AAS 5 n. 84459 del 17.12.2015, rinuncia a qualsiasi forma di remunerazione tariffaria a fronte delle prestazioni di assistenza svolte a favore di pazienti terminali, come descritte negli articoli precedenti.

Con riferimento ai volumi di attività di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, le parti danno atto che gli stessi sono riferiti al numero di posti letto accreditati.

Art. 7 Flussi informativi

L'Associazione si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relativi alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall' AAS 5, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione.

L'Associazione fornirà, inoltre, i dati di attività secondo i criteri concordati per una valutazione qualitativa dell'offerta.

Art. 8 Inadempienze

L'Associazione provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Eventuali inadempienze da parte dell'Associazione devono essere contestate dall'AAS n. 5 per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell'accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AAS n. 5 potrà avviare la procedura di revoca.

Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l'AAS n. 5 ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di:

a) cambiamenti di gestione dell'Hospice o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione.

Art. 9 Controversie

Eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente accordo sono di competenza del giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.

Art. 10 Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Le parti prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i dati personali di cui alle attività previste nella presente convenzione vengano da loro stesse trattati e/o comunicati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla riservatezza dei dati, per le seguenti finalità:

1. adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;
2. gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
3. finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
4. gestione del contenzioso;
5. finalità statistiche;
6. servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al comma 1 assolvono i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs. n.196/03.

Alle parti viene attribuita la qualità di "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati personali effettuate per le finalità strettamente inerenti all'oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati in forza del rapporto convenzionale, all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni disposte dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B al D.Lgs. 196/2003).

Art. 12 Patto di integrità.

L'Associazione si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Art. 13 Durata dell'accordo


1. Il presente accordo ha durata a far data dall'01.01.2016 e fino al 31.12.2017 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti.

2. La convenzione potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo e alla naturale scadenza e nelle more del suo rinnovo, quanto previsto continua ad applicarsi in regime di prorogatio, fino alla stipula di un nuovo accordo.

3. Qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta comunicazione.

Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il 12.12.2016

Associazione
Via di Natale onlus
(Prof. Silvio Garattini)



Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
Friuli Occidentale
(Dott. Giorgio Simon)



